

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza NR. 19 Prot. nr. 5317

DIVIETO DELL'USO DELLE MOTO D'ACQUA NELLE ACQUE ANTISTANTI IL TERRITORIO COMUNALE DI SAN FELICE DEL BENACO

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'uso indiscriminato delle moto d'acqua è pregiudizievole per la sicurezza dei bagnanti e degli utenti delle spiagge pubbliche;

RILEVATO inoltre che tali mezzi navigano a velocità sostenuta e che i loro conducenti effettuano evoluzioni in prossimità delle rive in generale ed in particolare presso le pubbliche spiagge di balneazione;

VISTO L'Art. 6 della Legge Regionale del 14/09/1984 n.74 che fa divieto alle unità a motore di navigare nella fascia costiera fino ad una distanza di m.200 dalla riva, nelle acque antistanti il Comune di San Felice del Benaco;

VISTO il titolo III dell'O.P.G.R. 3 Luglio 1997 n.5:600;

VISTO il regolamento di Navigazione Interna (D.P.R. 28/06/49 n.631)

VISTI gli Artt. 21 e 231 del Codice di Navigazione (D.P.R. 30/03/42 n.327)

VISTI gli Artt. 650 del C.P. e 1231 Codice Navigazione;


VISTO l'Art. 38 della Legge 08/06/90 n.142;

ORDINA

- 1) Nella fascia lacuale del territorio del Comune di San Felice del Benaco, dai confini con i Comuni di Salò e Manerba, è vietato l'uso delle moto d'acqua.
- 2) I trasgressori alla presente Ordinanza sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da f. 12.000 a f. 1.000.000; saranno ammessi, ai sensi degli Artt. 106 e 107 del R.D. 3 Marzo 1934, n.383 (TULCP), all'obiazione in misura ridotta di una cifra pari a f.300.000 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
- 3) La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza.
- 4) E' fatto obbligo a tutti di rispettare le norme della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, Li 14 GIU 2000

em



IL SINDACO
FLORIOLI Avv. Ambrogio